

Roma 11-12 ottobre 2016

Il danno da perdita o riduzione della capacità di guadagno: il danno futuro.

1. Quali le attuali nozioni di capacità lavorativa generica e capacità lavorativa specifica?

In base a quanto affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità, in caso di illecito lesivo della integrità psicofisica della persona la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine alla attività lavorativa da parte di un soggetto, è legittimamente risarcibile come danno biologico nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato, con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non potrà formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale che andrà, invece, liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che a sua volta dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno¹.

¹ Sulla rilevanza della distinzione ai fini della ricomprensione o meno della posta risarcitoria nell'attivo fallimentare v. Cass. civ. 1879/2011. V., poi, Cass. civ. sez. L. 4025/2016 sulla nozione di danno patrimoniale da incapacità lavorativa generica come liquidato dall'Inail (rapportato al reddito precedente ed al grado di inabilità): la S.C. afferma che il datore di lavoro è tenuto al pagamento dell'intero danno non patrimoniale senza che dallo stesso possa essere decurtato quanto erogato dall'Inail in quanto afferente il solo danno patrimoniale da incapacità lavorativa generica (v. anche Cass. civ. 10834/2010 secondo cui "*in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale (a norma dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale), riguarda solo le componenti del danno coperte dall'assicurazione obbligatoria, la cui individuazione è mutata nel corso degli anni. Ne consegue che per le fattispecie sottratte, "ratione temporis", all'applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 la suddetta limitazione riguarda solo il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica, e non si applica al danno non patrimoniale (ivi compreso quello alla salute o biologico) e morale per i quali continua a trovare applicazione la disciplina antecedente al d.lgs. n. 38 del 2000 che escludeva la copertura assicurativa obbligatoria").*



La incapacità lavorativa specifica consiste, dunque, nella contrazione (attuale o potenziale) dei redditi dell'infortunato determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro, ovvero, nel caso in cui non fosse percettore di reddito, non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione, ovvero, infine, nel caso in cui allegghi e dimostri, con probabilità non trascurabile che, a causa del sinistro subito, abbia perduto la possibilità di conseguire un risultato favorevole sperato ed impedito dalla condotta illecita subita.²

Costituisce principio consolidato quello secondo cui non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte.

È bene precisare che le difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, la maggiore fatica e usura conseguenti alle lesioni riportate potranno

² Vedasi, di recente, ordinanza n. 20312/15 ove viene ribadita la distinzione tra le due voci di danno nonché indicato il meccanismo di liquidazione: *"in tema di risarcimento del danno alla persona, il danno patrimoniale è risarcibile solo se sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della "cenesesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di "chance"), si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, mentre non è consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso"*.



non essere oggetto di specifico quesito al CTU medico – legale, laddove non siano contestate le circostanze allegare sul punto dal danneggiato; ove contestate, potranno essere oggetto di specifica prova testimoniale, ovvero ritenute provate per presunzioni (in ragione del tipo e della gravità della lesione riportata) e, quindi, quantificate come componente del danno biologico sulla scorta di un quesito *ad hoc* formulato al CTU (formulato ad es. in tali termini: “*dica il CTU se le circostanze allegare dal danneggiato in ordine alle ripercussioni sull’attività lavorativa delle lesioni riportate siano medicalmente accertabili ed in caso positivo le valuti ai fini della determinazione del grado di invalidità permanente*”).

Con riferimento alla capacità lavorativa specifica, se il danneggiato allega la contrazione reddituale a fronte della riportata invalidità, il CTU medico - legale sarà chiamato ad accertare se i postumi riscontrati siano in nesso causale con la detta perdita ovvero in che misura abbiano inciso sulla relativa riduzione.

Ci si chiede, in particolare, se il danno da lucro cessante possa essere riconosciuto allorché sussista documentazione idonea a dimostrare la riduzione concreta del guadagno futuro, ma la la CTU non attesti che le lesioni riportate e la invalidità conseguente possano causare la riduzione della capacità lavorativa sotto il profilo medico-legale. La risposta dovrebbe essere negativa nella misura in cui se non sussiste alcun automatismo tra danno biologico (anche di rilevante entità) e riduzione della capacità lavorativa specifica, occorre che sia il danneggiato a dimostrare l’incidenza in concreto della invalidità riportate sull’attività lavorativa in concreto svolta o su quella che avrebbe potuto svolgere confacente alle sue attitudini personali e sociali.

Dunque, in base a quanto sinora detto dovremmo concludere nel senso che la incapacità lavorativa generica dà luogo ad un pregiudizio che si estrinseca in una voce del danno non patrimoniale (biologico) mentre la incapacità lavorativa specifica, se causa di contrazione dei guadagni dà luogo al risarcimento del danno patrimoniale.



La recente sentenza della S.C. n. 12211/15 parrebbe porre in crisi detta conclusione. Secondo il citato arresto vanno risarciti al danneggiato anche gli eventuali danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica "*allorquando il grado di invalidità affettante il danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito*". La Corte evidenzia come vada escluso che il danno da incapacità lavorativa generica non attenga mai alla produzione del reddito: la lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio ma confacente alle proprie attitudini, può invero costituire anche un danno patrimoniale, non ricompreso nel danno biologico, la cui sussistenza va accertata caso per caso dal giudice di merito, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima abbiano inciso o meno sulla sua capacità lavorativa specifica (cfr. Cass. civ. 908/13). Nel caso che ha interessato la S.C., la sentenza della Corte di Appello aveva escluso la risarcibilità del detto danno (cd. *semispecifica*) sulla scorta del ragionamento che il riflesso sulle attività confacenti alle attitudini del danneggiato, se inteso come generica attitudine della persona al lavoro, rientra nella liquidazione del danno biologico mentre se riferito ad un riflesso sull'attività svolta in concreto rientra nella riduzione della capacità lavorativa specifica.

La Corte riconosce quindi un ulteriore danno patrimoniale derivante dalle riduzione della capacità lavorativa generica in quanto per la sua entità l'invalidità non consente al danneggiato la possibilità di attendere anche ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali ed idonei alla produzione di fonti di reddito oltre a quello specificamente prestato al momento del sinistro. Trattasi dunque di un aspetto del danno da lucro cessante di cui si compendia la categoria generale del danno patrimoniale concernente la capacità di produzione di reddito futuro o più precisamente della *perdita di chance* integrante non danno futuro ma danno certo ed attuale in proiezione futura. Ovviamente, il riconoscimento di tale danno passa per l'assolvimento degli oneri



probatori, o quantomeno di allegazione (che unitamente all'operare delle presunzioni consentono di ritenere integrata la prova) e la relativa liquidazione va effettuata in via equitativa.

Salva ogni precisazione che si farà con riguardo alla specifica ipotesi del danno da perdita di chance, oggetto di altra relazione, può alla stregua di quanto sinora argomentato concludersi nel senso che la perdita o riduzione della capacità lavorativa generica non dà necessariamente luogo al solo danno biologico ma può generare il risarcimento di un danno patrimoniale in termini di perdita di chance. Quindi, non può valere la regola per cui incapacità lavorativa generica = danno non patrimoniale, incapacità lavorativa specifica = danno patrimoniale.

2. Sussiste automatismo tra lesione macropermanente e riduzione della capacità lavorativa specifica? La prova del quantum può essere data per presunzioni? È configurabile il danno in esame in caso di lesioni micropermanenti?

Premesso che la riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé (cd. danno evento), ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito (danno - conseguenza), sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non implica automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno, laddove l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice potrà procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi.

Deve ritenersi abbastanza pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in presenza di lesioni cd. macropermanenti e di prova del pregresso svolgimento di



attività lavorativa, possa presumersi *iuris tantum* l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa del danneggiato, sebbene in misura non necessariamente proporzionale alla percentuale di invalidità accertata; vi è, invece, contrasto circa la prova da fornirsi da parte del danneggiato in ordine alla sussistenza della contrazione reddituale³ e del nesso di causalità con l'invalidità accertata.

Nel senso che non occorra necessariamente la produzione delle dichiarazioni reddituali degli anni antecedenti al sinistro v. Cass. civ. 20003/14, laddove si evidenzia che anche *altra documentazione* può consentire di inferire la contrazione reddituale in via presuntiva. Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, il ricorrente svolgeva attività di venditore televisivo di oggetti d'arte in diretta e per diverse ore consecutive (necessitando di capacità di concentrazione e memoria); risultava dimostrato nel corso del processo: 1) che in seguito al sinistro il ricorrente avesse vertigini, vuoti di memoria; 2) che la società per la quale lavorava avesse ridotto il suo orario di lavoro in seguito al sinistro a causa delle non perfette condizioni fisiche. La Corte di Merito rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro in ragione della mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi causa della impossibilità di prova della contrazione degli introiti. La S.C. afferma il seguente principio: *"la valutazione prognostica del pregiudizio economico proiettantesi nel futuro consente anche di avvalersi di presunzioni semplici, salva determinazione equitativa del quantum risarcitorio in assenza di prova certa offertone dalla parte istante"*.

Di contrario avviso Cass. civ. 11361/2014 secondo cui *"la presunzione, copre solo l' "an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del*

³ Cfr. Cass. civ. 20003/14, Cass. civ. 11361/14 e Cass. civ. 25634/13; v. però Cass. civ. 14645/15 ove, con apparente maggior rigore, viene affermato il principio secondo cui *"il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Affinché il giudice possa procedere all'accertamento presuntivo della perdita patrimoniale da menomazione della capacità lavorativa specifica, anche nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile la menomazione di quella specifica, liquidando poi questa specifica voce di danno patrimoniale con criteri presuntivi, è necessario che il danneggiato supporti la richiesta con elementi idonei alla prova in concreto del pregresso svolgimento di una attività economica o alla prova in concreto del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata"*.



danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 cod. civ., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito"⁴.

Quanto alla possibilità di configurare un danno alla capacità lavorativa specifica in relazione a lesioni di lieve entità, giova evidenziare che concettualmente, non v'è, ovviamente, motivo per negare che ad una lesione permanente "lieve" consegua un'incapacità lavorativa specifica, anche di intensa entità; si pensi al caso (di scuola) del grande violinista leso alla terza falange del dito mignolo della mano sinistra: il danno biologico sarà anche minimo, ma incommensurabile risulterà il danno patrimoniale connesso all'incapacità lavorativa specifica. Un danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa intanto sarà configurabile in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale⁵. Incomberà quindi al danneggiato dimostrare che il danno, sia pur lieve, abbia avuto concreta incidenza sulle sue possibilità di guadagno futuro⁶, nonché l'entità del pregiudizio economico conseguentemente.

⁴ Conforme cfr. Cass. civ. 25634/13. Da ultimo v. Cass. civ. 4673/2016 ove si afferma che dalla mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi asseritamente dipendente dalla circostanza di non aver svolto l'attività lavorativa durante il periodo di invalidità temporanea non si può pretendere l'applicazione sic et simpliciter delle presunzioni occorrendo la prova che la invalidità riportata abbia inciso in concreto sull'attività svolta e da svolgersi da parte del danneggiato.

⁵ Si veda a titolo esemplificativo Cass. civ. 4493/11 nonché Cass. civ. 19357/2007 la quale ha confermato la sentenza di merito che, in base ad adeguata motivazione, aveva escluso che le lesioni subite dal danneggiato in sinistro stradale - determinanti un'incapacità lavorativa specifica dell'1% - fossero idonee a ripercuotersi negativamente nell'esplicazione dell'attività di avvocato dal medesimo svolta e a determinare la lamentata diminuzione dei suoi redditi.

⁶ Tra le molte v. Cass. 12757/00; Cass., 28/4/1999, n. 4235; v. più di recente Cass. civ. 4493/2011 secondo la quale "quando detti postumi sono di lieve entità o, comunque, manchino elementi concreti dai quali desumere una incidenza della lesione sulla attività di lavoro attuale o futura del soggetto leso, vanno escluse l'esistenza e la risarcibilità di qualsiasi danno da riduzione della capacità lavorativa, mentre va



3. Quali le tecniche di liquidazione?

Unica norma che espressamente detta un criterio di liquidazione del danno patrimoniale alla persona è attualmente l'art. 137 del codice delle assicurazioni (la citata norma è, in parte, riproduttiva dell'art. 4 d.l. 857/76). Formalmente, trattasi di un criterio applicabile soltanto in ipotesi di azione diretta nei confronti dell'assicuratore; tuttavia, non mancano precedenti della giurisprudenza di legittimità che sembrerebbero consentirne l'applicazione analogica, sia nel giudizio contro il responsabile⁷ sia al di fuori della materia dei sinistri stradali.

La norma in questione, in realtà, stabilisce quale debba essere il reddito da porre a base del calcolo, ma nulla dice in ordine al metodo della liquidazione.

In linea di principio, la riduzione della capacità di guadagno segue due possibili itinerari risarcitori a seconda che si adotti il criterio del danno in astratto (orientamento per lungo tempo prevalente) ovvero del danno in concreto.

Il criterio del danno in astratto postula la misurazione in punti percentuali della riduzione della capacità di lavoro, così determinando il grado di incapacità lavorativa specifica e presumendo che il reddito si ridurrà in misura proporzionale. La liquidazione si opera capitalizzando una aliquota del reddito pari alla percentuale di riduzione della capacità lavorativa, senza che rilevi la conseguente riduzione della capacità di guadagno. La formula di liquidazione sarà dunque la seguente: $D = I \cdot L \cdot R \cdot k$ (danno = punti percentuali di accertata incapacità lavorativa specifica x reddito x coefficiente di capitalizzazione).

Il sistema del danno in concreto, invece, prende a base di calcolo un "delta algebrico", ossia la differenza tra il reddito prevedibile in mancanza della lesione e quello concretamente percepibile post – lesione secondo la formula $D = (R_p - R_e) \cdot k$ dove R.P. è il reddito prevedibile ed R.E. quello effettivo⁸.

privilegiato un meccanismo di liquidazione (quello del danno alla salute) idoneo a cogliere, nella sua totalità, il pregiudizio subito dal soggetto nella sua integrità psico-fisica".

⁷ v. Cass. civ. 4801/1999.

⁸ Cfr. tra le altre Cass. civ. 19357/2007).



Vale evidenziare che la concreta *aestimatio* del danno distingue tra incapacità temporanea di guadagno e incapacità permanente. Invero, la liquidazione dell'incapacità temporanea di guadagno avviene sommando e rivalutando i redditi perduti al momento della liquidazione nonché sommando e scontando i redditi non ancora percepiti al momento della liquidazione, ma acquisibili con verosimile certezza (lo sconto dei redditi futuri avviene secondo la formula $S=C.R.T: 100$ ovvero capitale x reddito x tasso percentuale di sconto – pari al tasso di inflazione – x tempo).

La liquidazione dell'incapacità permanente di guadagno distingue i redditi già perduti, da sommarsi ed attualizzarsi in base all'indice FOI dell'ISTAT, e quelli percipiendi, stabilendo il reddito o la quota di reddito che la vittima verosimilmente perderà ogni anno determinandone l'ammontare in moneta attuale, moltiplicando poi la quota così determinata per un coefficiente di capitalizzazione che normalmente viene rinvenuto nella tabella allegata al R.D. 1403/1922 per la costituzione delle rendite vitalizie immediate (coefficienti che si rivelano piuttosto svantaggiosi per le vittime in quanto fondati sulle tavole di sopravvivenza del 1910)⁹.

⁹Cfr. sul punto Cass. civ. 4186/2004 secondo cui ove il giudice utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione delle rendite fissati dalle tabelle di cui al R.D. del 1922 egli deve adeguare il risultato ottenuto ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioè deve tenere conto dell'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di personalizzare il criterio adottato al caso concreto deve attualizzare lo stesso o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa. V. anche Cass. civ. 4252/12 secondo cui "Il danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno non può essere liquidato semplicemente moltiplicando il reddito mensile perduto per il numero di mesi per i quali la vittima avrebbe presumibilmente svolto attività lavorativa, perché tale criterio è matematicamente - prima ancora che giuridicamente - scorretto. Il danno in esame va, invece, correttamente liquidato attraverso il metodo della capitalizzazione, e cioè moltiplicando il reddito perduto (espresso in moneta rivalutata al momento della liquidazione) per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, perché soltanto tale metodo consente di tenere debito conto del c.d. "montante di anticipazione", e cioè del vantaggio realizzato dal creditore nel percepire oggi una somma che egli avrebbe concretamente perduto solo in futuro". Da ultimo v. Cass. civ. 20615/15 secondo cui "il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di



Per la relativa valutazione è possibile liquidare per intero il capitale applicando un abbattimento che tenga conto dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa (trattasi del sistema più usato; v. Cass. civ. 11007/2003) ovvero liquidare il capitale applicando un coefficiente per la costituzione di una rendita temporanea di durata predefinita pari all'età del danneggiato al momento della liquidazione meno l'età massima pensionabile.

Qualora il lavoratore perda il proprio lavoro, ma non la possibilità di reimpiegare le residue capacità lavorative, il danno andrà liquidato capitalizzando il reddito perduto in base ad un coefficiente di capitalizzazione temporanea individuato in base al numero degli anni presumibilmente occorrenti per passare ad un nuovo impiego (normalmente, 4 o 5).

Qualora non sia specificamente dimostrabile una riduzione del reddito, ma appaia verosimile che tale riduzione si verificherà secondo una ragionevole e fondata previsione, la liquidazione segue un criterio indiziario. In tal caso, il grado di invalidità permanente può costituire un valido elemento tale che, nel caso di macrolesioni, può presumersi una ripercussione sui redditi da lavoro del danneggiato che ha l'onere di dimostrare, anche con presunzioni semplici, se e quali redditi avrebbe percepito in assenza del danno; nel caso di microlesioni, la presunzione sarà di segno opposto, conseguendone che graverà sul danneggiato l'onere di provare la contrazione reddituale; nei casi di lesioni di media entità occorrerà compiere un accertamento, volta per volta, senza il ricorso alle presunzioni per accertare l'esistenza di conseguenze della lesione sul reddito.

In ordine alla determinazione del reddito da porre a base del calcolo va altresì evidenziato che, in caso di lavoro dipendente, il calcolo deve tener conto del reddito maggiorato dei redditi esenti al lordo delle detrazioni e ritenute di legge più elevato negli ultimi tre anni (la maggiorazione della base di calcolo ha riguardo a componenti, quali gli assegni familiari, esenti dal reddito di imposta);

interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'articolo 1223 c.c."



in caso di lavoro autonomo, la base di calcolo ha riguardo al reddito più elevato tra quelli dichiarati negli anni precedenti: l'assenza di ulteriori indicazioni fa presumere in questo caso che il calcolo vada eseguito sul reddito netto. Le dichiarazioni fiscali costituiscono, peraltro, una presunzione *iuris tantum* tale che il danneggiato potrebbe provarne l'infedeltà; in questo caso la prova deve essere sottoposta ad un severo vaglio di attendibilità¹⁰.

La prevalente giurisprudenza di legittimità sposa il metodo della cd. capitalizzazione anticipata ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro: la liquidazione non potrà avvenire semplicemente moltiplicando il reddito mensile perduto per il numero di mesi per i quali la vittima avrebbe presumibilmente svolto attività lavorativa, perché tale criterio è matematicamente – prima ancora che giuridicamente – scorretto. Il danno in esame deve essere correttamente liquidato attraverso il metodo della capitalizzazione, e cioè moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, perché soltanto tale metodo consente di tenere debito conto del c.d. “*montante di anticipazione*”, e cioè del vantaggio realizzato dal creditore nel percepire oggi una somma che egli avrebbe concretamente perduto solo in futuro¹¹.

[Da ultimo valga il richiamo alla recentissima Cass. civ. 7774/2016 ove la Corte boccia la liquidazione del danno patrimoniale futuro per spese di assistenza, operata moltiplicando il costo annuo dell'assistenza domiciliare di cui la vittima avrebbe avuto bisogno per un numero di anni pari alla differenza tra la durata media della vita e l'età della vittima al momento del sinistro. Innanzitutto, ivi si sottolinea che la liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute](#)

¹⁰ Lo stesso art. 137 prevede che, se il reddito dimostrato superi del 20% quello dichiarato il giudice debba denunciare l'evasione all'agenzia delle entrate

¹¹ V. in tal senso Cass. civ. 13945/2014, Cass. civ. 4252/12; v. in particolare Cass. civ. 1215/2006 secondo cui “*sull'importo risultante possono essere riconosciuti gli interessi compensativi, da calcolarsi nella misura degli interessi al tasso legale sulla minor somma che ne avrebbe costituito l'equivalente monetario alla data di insorgenza del credito, ovvero mediante l'attribuzione di interessi sulla somma liquidata all'attualità ma ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo di tempo che viene in considerazione, ovvero mediante il riconoscimento di interessi legali sulla somma attribuita, ma a decorrere da una data intermedia, ovvero computando gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno dalla data dell'illecito*”.



per l'assistenza domiciliare a vantaggio di persona invalida presuppone l'accertamento che la relativa spesa sia stata effettivamente sostenuta; nulla, dunque, può essere liquidato per tale titolo a chi non dimostri di avere sostenuto alcuna spesa al riguardo. In altre parole non può essere liquidato danno patrimoniale tra la data del sinistro e la data della liquidazione se non con riferimento a spese che si siano effettivamente sostenute (e che risultino documentate).

Quanto, poi, alle tecniche di liquidazione, la S.C. precisa che la stima deve avvenire: a) sommando e rivalutando avuto riguardo al momento della liquidazione le spese già sostenute; b) capitalizzando al momento della liquidazione le spese che si dovranno ragionevolmente sostenere in futuro. Per compensare il gap temporale tra il momento di scadenza dell'obbligazione risarcitoria (oggi) e il momento dell'avveramento del danno laddove non si opti per la liquidazione in forma di rendita sono possibili due sistemi: 1) consiste nel sommare tutti i danni che la vittima patirà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui il pregiudizio sarebbe comunque cessato, moltiplicando il risultato per un saggio di sconto (al fine di tenere conto dell'anticipato pagamento); 2) consiste nel moltiplicare il danno annuo patito dalla vittima, debitamente rivalutato all'epoca della liquidazione, per un numero che tenga già conto del montante di anticipazione (cd. coefficiente di capitalizzazione).

Sotto altro profilo, per evitare ingiuste locupletazioni, viene ribadito il principio secondo cui dalla somma spettante a titolo risarcitorio quale danno permanente (per le spese di assistenza domiciliare) andrà detratto l'importo percepito a titolo di indennità di accompagnamento nonché quello previsto dalla legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare (e ciò anche d'ufficio laddove i presupposti applicativi delle norme risultino dagli atti)



4. Criterio del triplo della pensione sociale: residualità o soglia minima garantita?

Vale, innanzitutto, evidenziare che, stando al dettato normativo ed alla collocazione della disposizione, trattasi di criterio formalmente utilizzabile soltanto con riguardo ai postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica derivanti da sinistri stradali.

L'orientamento della giurisprudenza prevalente è nel senso di affermare che l'art. 4 del d.l. 857/76 detti un criterio di legge per la determinazione del *quantum* del risarcimento, senza sollevare la vittima dall'onere di provare la consistenza del reddito. Occorrerà, cioè, la dimostrazione in concreto che il soggetto svolgesse (o avrebbe potuto svolgere, laddove si tratti di persona non ancora dedita ad attività lavorativa) una specifica attività produttiva di reddito¹².

La Corte Costituzionale con sentenza n. 445/95 aveva avallato detta interpretazione, evidenziando che ciò che al lavoratore non è consentito è il rifiuto di esibire le dichiarazioni fiscali allo scopo di sottrarsi all'onere di provare il reddito effettivo, invocando la liquidazione del risarcimento sulla base del triplo della pensione sociale (il che esclude la possibilità di configurare un risarcimento minimo garantito).

In senso contrario, si esprime un orientamento minoritario¹³ in base al quale tale criterio costituisce una soglia minima del risarcimento, conseguendone l'applicabilità laddove sia certo che la vittima avesse un reddito, ma non sia possibile provarne l'ammontare.

Di recente, con ordinanza n. 8896/16¹⁴, la S.C. ha ribadito e precisato l'orientamento maggioritario.

In particolare, viene espressamente ribadito che il triplo della pensione sociale non costituisce una soglia minima di risarcimento. Se la vittima dell'infortunio è un lavoratore e non prova il suo reddito, nessun risarcimento può essergli liquidato (viene richiamata la motivazione di Corte Costituzionale

¹² Così vedi, tra le molte, Cass. Civ. 1120/06, Cass. Civ. 10026/04, Cass. Civ. 6074/95.

¹³ Cass. Civ. 7531/12 e Cass. civ. 17179/12



445/95). Da tanto la Corte fa discendere anche che, se il danneggiato è un lavoratore e prova un reddito inferiore al triplo della pensione sociale, il suo danno dovrà essere pari al reddito perduto e non al triplo della pensione sociale, altrimenti si perverrebbe all'assurdo che il lavoratore, il quale abbia un reddito ma non lo provi non avrà diritto ad alcun risarcimento, mentre quello che abbia un reddito, che tuttavia risulti inferiore al triplo della pensione sociale, avrà diritto ad un risarcimento pari a quest'ultima. Nel caso oggetto della citata pronuncia veniva posta un'ulteriore problematica: se cioè il criterio del triplo della pensione sociale possa soccorrere laddove il reddito in concreto sia inferiore e ricorrano particolari situazioni (tra le quali l'esiguità del reddito) che rendano iniqua la liquidazione del danno fondata sul reddito effettivo. Risponde la Corte che il criterio del triplo della pensione sociale è destinato ad operare allorché il danneggiato abbia un reddito esiguo o saltuario; tuttavia, la norma dell'art. 137 non stabilisce che il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale quando la vittima sia un lavoratore dal reddito esiguo, ma bensì che il danno si liquida con il triplo della pensione sociale quando la vittima al momento del sinistro ha un reddito che non esprime la reale capacità lavorativa delle vittima e, quindi, sia impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima. Ovviamente, se il reddito percepito dalla vittima al momento dell'infortunio fosse o meno destinato a crescere, fosse o meno saltuario, fosse o meno occasionale costituisce oggetto di un apprezzamento che compete al giudice di merito.

Da ultimo sul punto v. Cass. civ. 8896/16 secondo cui il ricorso al criterio di cui all'art. 137 c.ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva di un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato.

¹⁴ Conf. Cass. civ. 15328/14.



5. Allorché sia dimostrata la perdita del posto di lavoro quale conseguenza delle lesioni, in che termini incide la possibilità di svolgimento di lavori alternativi?

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il soggetto danneggiato deve fornire la prova della mancanza di persistenza di una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini e condizioni personali dell'infortunato ed idonei alla produzione di altre fonti di reddito in luogo di quelle perse o ridotte (v. da ultimo Cass. civ. 2758/2015)¹⁵.

Occorre la prova da parte del danneggiato di aver tentato di impiegarsi in lavori alternativi - conformi alle attitudini ed alla preparazione del danneggiato - senza successo (tramite inoltri di domande di lavoro, tramite la prova, anche a mezzo testi, di aver svolto colloqui di lavoro rimasti infruttuosi)¹⁶.

6. Laddove la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante cd. presente sia particolarmente elevata, può per ciò solo essere escluso il risarcimento del danno patrimoniale futuro ovvero essere compreso in limiti simbolici?

Come si è detto in precedenza, vige il principio dell'integralità del ristoro ed il suo corollario è quello secondo cui il risarcimento non può essere meramente simbolico.

In questo contesto ben si inserisce la recente sentenza della S.C. n. 14645/15: la Corte di merito liquidava il risarcimento del danno patrimoniale futuro in Euro 5.000,00 senza indicare la base di calcolo utilizzata ed evidenziando che il danneggiato non aveva potuto proseguire la carriera militare, ma ben avrebbe potuto attendere ad altre attività lavorative confacenti al titolo di studio (geometra); inoltre, per escludere il risarcimento del danno futuro, valorizzava il dato che, a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante cd. presente (ossia

¹⁵ V. anche Cass. civ. 10074/2014.

¹⁶ L'attività alternativa non deve tuttavia richiedere sforzi superiori a quelli che la coscienza sociale ritiene esigibili (ad es. il lavoro esiste soltanto se ci si trasferisce in un'altra nazione).



quello derivante dalla contrazione dei guadagni patita tra l'infortunio e la ripresa del lavoro) era stato considerato un periodo spropositatamente lungo. La Corte cassa con rinvio evidenziando l'erroneità della liquidazione che non ha dato conto della base di calcolo utilizzata e che ha irragionevolmente compresso in termini simbolici il risarcimento richiesto.

7. Il possesso di una determinata qualifica professionale, laddove il soggetto danneggiato (macroleso) sia inoccupato al momento del sinistro, legittima per ciò solo l'accoglimento della richiesta risarcitoria del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica?

La fattispecie oggetto di esame era la seguente: un soggetto in possesso di un tesserino da maestro di sci, temporalmente disoccupato, pretendeva di ancorare la richiesta risarcitoria ai medesimi criteri enunciati dalla giurisprudenza della S.C. (per cui vedi *infra*) con riferimento alla diversa fattispecie del minore in età scolare, allegando di non aver mai esercitato la professione e di non poterla più esercitare per effetto delle lesioni riportate dal sinistro.

Per l'applicazione delle presunzioni, scrive la Corte, occorre un substrato probatorio: nel caso di specie, il soggetto aveva fornito quale prova dell'essere in possesso della qualifica professionale in questione solo un tesserino di una associazione con il nome iscritto a mano (e con una durata temporale limitata), mentre la probabilità di lavoro per il futuro era stata oggetto di sola prova testimoniale con dichiarazioni rese da parte della fidanzata. L'accertamento anche presuntivo della lesione della capacità lavorativa specifica, va ancorato a deduzioni ed allegazioni del danneggiato (v. Cass. civ. 14517/15)

8. Il risarcimento del danno alla casalinga ed ai prossimi congiunti.

La separazione del danno alla capacità lavorativa specifica dall'area del danno biologico, frutto dell'evoluzione giurisprudenziale, ha reso in concreto



risarcibile il danno alla casalinga, sovente non riconosciuto laddove ricompreso nel danno biologico stante la valutazione tabellare uniforme ed indifferenziata (si veda all'uopo Cass. civ. 10015/1996 ove il danno alla casalinga veniva qualificato come danno alla capacità lavorativa generica; risale a Cass. civ. 4657/2005 il disancoramento del detto pregiudizio dall'area del danno biologico).

Il fondamento della tutela risarcitoria della casalinga, sia quale componente di un nucleo familiare legittimo sia con riguardo ad un nucleo di convivenza comunque stabile, va ricercato negli artt. 4, 36 e 37 della Costituzione. In ossequio al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) tale tipologia di danno non va limitato alla sola donna casalinga, ma va esteso anche ai danneggiati di sesso maschile che, svolgendo o meno anche attività lavorativa retribuita, si occupino delle faccende domestiche¹⁷.

Il riconoscimento della tutela risarcitoria alla casalinga trova la propria *ratio* anche nella affermata rilevanza economica all'attività prestata, anche se non direttamente retribuita¹⁸.

¹⁷ Cfr. Cass. civ. 20324/2005 secondo la quale "chi svolge attività domestica (attività tradizionalmente esercitata dalla "casalinga"), benché non percepisca reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica; sicché quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile, autonomamente rispetto al danno biologico, nelle componenti del danno emergente ed, eventualmente, anche del lucro cessante). Il fondamento di tale diritto - che compete a chi svolge lavori domestici sia nell'ambito di un nucleo familiare (legittimo o basato su una stabile convivenza), sia soltanto in favore di se stesso - è difatti pur sempre di natura costituzionale, ma, a differenza del danno biologico, che si fonda sul principio della tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.), riposa sui principi di cui agli articoli 4, 36 e 37 della Costituzione (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro ed i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice)".

¹⁸ cfr. Cass. civ. 20234/2005: "la casalinga pur non percependo reddito monetizzato svolge cionondimeno un'attività suscettibile di valutazione economica che non si esaurisce nell'espletamento delle sole faccende domestiche ma si estende al coordinamento lato sensu della vita familiare, così che costituisce danno patrimoniale quello che la predetta subisce in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa e sussiste anche nel caso in cui ella fosse solita affidare la parte materiale del proprio lavoro a persone estranee. Consistendo il danno de quo nella perdita di una situazione di vantaggio e non rimanendo esso escluso neanche dalla mancata sopportazione di spese sostitutive, legittimo risulta il riferimento nel relativo procedimento di liquidazione al reddito di una collaboratrice familiare con gli opportuni adattamenti". Nel caso di ricorso ad aiuto esterno prima del sinistro, il risarcimento dovrà comunque essere limitato alla sola percentuale di attività riferentisi alle incombenze prima esercitate dal soggetto danneggiato, oppure in alternativa, potrà essere riconosciuto il risarcimento differenziale tra le ore in precedenza lavorate dalla colf e le ore supplementari necessarie per l'espletamento dei lavori domestici in precedenza espletati dal danneggiato. In tale ultimo caso l'entità del risarcimento va ridotta in base al principio della



In particolare, il danno subito dalla casalinga può concorrere con il danno alla capacità lavorativa cd. professionale sia nel caso di svolgimento di attività lavorativa del soggetto che, pur lavorando, si occupi anche del disbrigo delle faccende domestiche, sia nel caso di incapacità lavorativa generica, ove il danneggiato non svolgesse ancora attività lavorativa ma possa ed abbia l'intenzione di inserirsi nel momento lavorativo. Nel primo caso, sarà riconosciuto anche l'ulteriore danno da incapacità lavorativa specifica in base agli usuali criteri risarcitori in rapporto all'attività lavorativa retribuita svolta, autonoma o subordinata¹⁹.

Qualora si tratti di incapacità lavorativa generica, non svolgendo ancora la casalinga altra attività lavorativa, ai fini del risarcimento di tale voce di danno occorrerà fornire la prova della volontà e degli sforzi compiuti dalla casalinga per entrare concretamente nel momento del lavoro, desumibili anche da parametri oggettivi (es. età, partecipazione ante sinistro a corsi di qualificazione o di preparazione a concorsi, titolo di studio e abilitazione professionale), indici di valenza oggettiva dell'intenzione del danneggiato di volere lavorare.

Particolare attenzione va riservata ai criteri risarcitori, essendo auspicabile una uniformità di base che eviti eccessiva discrezionalità e differenti risarcimenti anche in casi analoghi, con il correttivo della personalizzazione da operarsi adeguando la liquidazione in base alle condizioni soggettive ed alle peculiarità del caso specifico.

Tale danno di chiara valenza patrimoniale, in base alla *factio* dello svolgimento di un'attività lavorativa "figurativa" può essere liquidato come se si trattasse di incapacità lavorativa specifica, rapportata al reddito di una collaboratrice domestica, utilizzabile anche quale parametro liquidatorio del danno subito dalla casalinga che non svolga attività lavorativa. Non si tratta di liquidare, in tal caso, il danno patrimoniale che la vittima ha subito per il ritardato

compensatio lucri cum damno, considerando che il danneggiato beneficia di un relax conseguente al non espletamento delle faccende domestiche.

¹⁹ La riduzione della capacità lavorativa di casalinga part time è stato qualificato come lucro cessante che acquista autonoma valenza risarcitoria disancorata dal danno da incapacità lavorativa specifica cd. professionale (Trib. Treviso 11.4.1996)



inserimento nel mondo del lavoro o per la sua ridotta capacità di guadagno, ma di attribuire rilevanza autonoma ad un lavoro effettivamente svolto sia pure in ambito familiare e senza retribuzione.

In ordine alla prova del danno, vi è l'onere di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute impediscano o rendano più oneroso (ovvero che impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico; in mancanza di tale dimostrazione, nulla può essere liquidato a titolo di risarcimento di tale tipologia di danno patrimoniale (cfr. ad es. Cass. civ. 16392/10 laddove viene confermata la sentenza di merito che aveva negato il risarcimento del danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro ad una casalinga che aveva patito una deviazione del setto nasale)²⁰.

Può riconoscersi, anche per presunzione, il danno patrimoniale subito da un soggetto che, oltre ad espletare una attività lavorativa, si occupi abitualmente del disbrigo della faccende domestiche e/o della cura dei figli e sia costretto, a seguito del sinistro, a ricorrere ad un aiuto esterno per l'espletamento delle attività domestiche.

Un profilo ulteriore da valutare ai fini risarcitori è l'eventuale scelta del *part time* con riduzione della retribuzione del lavoratore, scelta non infrequente assunta da parte delle lavoratrici per occuparsi delle faccende domestiche e dei figli.

Occorre, altresì, modulare il risarcimento del danno nel caso di rapporto di coppia in cui, come sempre più di frequente è dato riscontrare, il lavoro domestico fosse equamente ripartito atteso l'impegno lavorativo di entrambi i coniugi²¹.

²⁰ Sulla prova e liquidazione del danno cfr. Cass. civ. 16896/2010 secondo cui "*non è necessaria né la prova che, dopo la guarigione, l'attività domestica si sia ridotta o sia cessata (essendo invece sufficiente anche solo la prova che la vittima sarà costretta ad una maggiore usura o ad una anticipata cessazione da tale attività), né la prova che la vittima sia dovuta ricorrere all'ausilio di un collaboratore domestico (giacché, diversamente, il risarcimento non potrebbe essere liquidato proprio a coloro che, per insufficienza di risorse economiche, non abbiano potuto affrontare tale spesa)*".

²¹ In tal caso, tuttavia, il soggetto danneggiato è anche l'altro coniuge o convivente che per effetto della ridotta capacità lavorativa del congiunto, debba sobbarcarsi l'intero carico del lavoro domestico.



La prova del relativo danno dovrà essere rigorosa, anche in considerazione delle diverse possibilità di suddivisione del lavoro all'interno della famiglia, non esistendo schemi consolidati o precostituiti e dovendosi tenere in considerazione, sul piano processuale, da un lato le non sempre attendibili dichiarazioni testimoniali di amici e parenti del danneggiato e la difficoltà di fornire la prova contraria da parte del danneggiante.

I criteri risarcitori abitualmente adottati dalla giurisprudenza fanno alternativamente riferimento: 1) al reddito di una collaboratrice domestica con la variabile per la maggiore ampiezza dei compiti espletati dalla casalinga/casalingo²²; 2) alla liquidazione tabellare, in base al reddito figurativo annuo dell'infortunata/infortunato²³; 3) all'aumento del punto percentuale del danno biologico²⁴; 4) al triplo della pensione sociale.

Appare senz'altro preferibile tra tutti il primo criterio, che assicura una certa uniformità risarcitoria di base, ferma restando la maggiorazione per la maggiore ampiezza dei compiti di direzione della famiglia generalmente espletati dalla casalinga, criterio che ovviamente subisce un contemperamento laddove si abbia riguardo alla conseguenziale diminuzione dell'impegno domestico.

Con specifico riguardo, poi, all'ipotesi della morte della casalinga e del risarcimento riconoscibile in favore dei prossimi congiunti, questi ultimi hanno diritto al risarcimento del danno, quantificabile in via equitativa, subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura ed all'assistenza da essa presumibilmente fornite, essendo queste prestazioni, benché non produttive di reddito, valutabili economicamente; ciò anche nell'ipotesi in cui la stessa fosse

²² Vedi sul punto Cass. civ. 2318/2007 nonché Cass. civ. 12546/1991 secondo cui "il giudice può legittimamente fare riferimento indicativo al reddito giornaliero di una collaboratrice familiare di prima categoria come parametro di valutazione del danno inferito all'infortunata, risultando il lavoro della madre di famiglia più importante, per estensione, intensità e responsabilità, di quello di una collaboratrice familiare ancorché di prima categoria".

²³ Per il criterio di liquidazione tabellare, in base al reddito figurativo annuo dell'infortunata in base ai coefficienti di capitalizzazione, detratto lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa v. Trib. Treviso 6 aprile 2000.



solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente²⁵.

La prova che la vittima attendesse esclusivamente alle attività domestiche sarà affidata alle presunzioni (è sufficiente dimostrare che la vittima non avesse un lavoro), ferma restando la possibilità da parte del danneggiante di fornire la prova contraria.

Nei confronti dei familiari, il risarcimento è ammissibile solamente in relazione alla mancata attività lavorativa di casalinga svolta a favore del soggetto danneggiato, mentre con riguardo all'ipotesi di attività prestata gratuitamente o a pagamento nei confronti di terzi, nel primo caso (attività gratuita) il soggetto danneggiato sarà solamente il terzo, mentre nel secondo caso (attività di casalinga retribuita), trattandosi di prestazione lavorativa, il danneggiato potrà pretendere il risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica in base agli usuali criteri risarcitori previsti per la colf; viceversa, il terzo datore di lavoro potrà fare ricorso

²⁴ Per l'inabilità permanente si è adottato il criterio dell'appesantimento del valore a punto del danno biologico e per l'inabilità temporanea il criterio della retribuzione di una collaboratrice domestica. V. Trib. Venezia 8 giugno 1994.

²⁵ Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale che spetta a norma dell'art. 2043 c.c. ai congiunti di persona deceduta per fatto illecito altrui richiede l'accertamento che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui presumibilmente avrebbero continuato a fruire in futuro. Pertanto quello subito dal marito e dal figlio minore per il decesso dell'altrui fatto illecito costituisce, anche nel caso in cui il congiunto fosse stato privo di un reddito personale, danno patrimoniale risarcibile concretantesi nella perdita da parte dei familiari di una serie di prestazioni economicamente valutabili, attinenti alla cura, all'educazione ed all'assistenza cui il marito ed il figlio avevano ed hanno diritto nei confronti della rispettiva moglie e madre nell'ambito del rapporto familiare; v. tra le molte Cass. civ. 22909/2012, nonché Cass. civ. 17977/2007. In Cass. civ. 24471/2014 viene ribadito il principio secondo cui è irrilevante che la perdita del lavoro domestico quale utilità suscettibile di valutazione economica sia patita dall'uno o dall'altro coniuge in ragione del principio di parità e pari contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia. Vale citare al riguardo anche una recente sentenza del Tribunale di Milano (11.2.2016) ove si riconosce il danno ai congiunti, evidenziandosi che le incombenze di natura prettamente materiale per la cura e la pulizia della casa svolte dalla casalinga quando era in vita dovranno essere soddisfatte con la necessaria assunzione, da parte dei suoi congiunti superstiti, di una colf per la collaborazione familiare. La presenza di figli minori ha indotto il giudice a liquidare una somma (Euro 50.000,00) in via equitativa, ex art. 1226 c.c., limitata nel tempo, ai congiunti superstiti, tenendo conto della necessità dell'impiego di una colf almeno fino



ai principi generali, ove ne ricorrano i presupposti (in verità difficilmente prospettabili in caso di sostituzione del lavoro della colf con altra), della tutela aquiliana del credito.

Nel caso di morte della casalinga, i congiunti avranno altresì diritto al ristoro delle aspettative successorie lese, costituite dai futuri risparmi che la donna avrebbe potuto accantonare in favore dei figli, svolgendo fuori dall'ambiente familiare un'attività di lavoro autonomo. La S.C. con la sentenza n. 18092/2005 (unico precedente specifico sul punto) attribuisce valenza di danno *contra jus* alla lesione di aspettative cd. legittime dei familiari²⁶. In punto di diritto, la questione sottoposta alla Corte concerneva il risarcimento di un danno futuro subito dai congiunti di persona deceduta, privati di utilità economiche di cui beneficiavano e di cui avrebbero beneficiato negli anni a venire. L'aspetto peculiare della vicenda riguarda la qualificazione di un diritto al risarcimento che non trova fondamento nella lesione di una situazione soggettiva bensì in un'aspettativa di fatto a godere dei risparmi della vittima e fondata sul vincolo familiare intercorrente tra i congiunti e la casalinga. Secondo la motivazione della pronuncia citata la detta aspettativa affonda le proprie radici, da un lato nel sentimento affettivo intercorrente tra i familiari e, dall'altro, nell'istituto della successione necessaria previsto dal codice civile.

L'individuazione dell' *an damni* avviene attraverso il ricorso a criteri di natura sostanzialmente metagiuridica, ora legati alla coscienza sociale, ora legati a norme di relazione tra privati, tali da legittimare la speranza al conseguimento di un utile futuro in virtù del rapporto con la vittima. Rilevante, altresì, il profilo della quantificazione del danno che, pur conservando la sua matrice equitativa, esige il ricorso a parametri di tipo oggettivo in grado di incanalare entro schemi logici la monetizzazione del pregiudizio subito dai familiari. Secondo tale ottica la durata probabile della vita ed i guadagni percepiti dalla donna, fondati

al completamento del loro percorso di studi, quando è prevedibile, sostiene il giudice, che essi potranno rendersi autonomi.

²⁶ Conformemente ad un indirizzo già consolidato sul punto: v. Cass. civ. 11003/2003, Cass. civ. 12020/1995, Cass. civ. 4137/1981.



sull'esistenza di un reddito e sul suo possibile incremento grazie al lavoro autonomo acquisiscono rilievo di criteri utilizzabili ai fini della liquidazione²⁷.

9. Il risarcimento del danno con riferimento al minore, allo studente ed al soggetto disoccupato nonché il risarcimento ai prossimi congiunti in caso di morte.

Nella incapacità lavorativa ciò che rileva non è la menomazione dell'integrità psico – fisica, bensì la futura diminuita capacità di produzione di reddito, pregiudizio di valenza patrimoniale. Ne deriva di conseguenza che risulterebbe iniquo non riconoscere alcun risarcimento a quei soggetti che non svolgessero attività lavorativa al momento del sinistro, quali il minore, lo studente, il disoccupato, sulla scorta della motivazione che, poiché a quel momento non lavoravano, non avrebbero subito alcun danno. Negare in tale ipotesi il danno da lucro cessante costituisce un *vulnus* al principio dell'integrità del risarcimento e della reintegrazione del patrimonio del danneggiato²⁸.

Premesso che in punto di qualificazione (ovvero di *nomen iuris* da attribuire alla voce di danno in esame), si parla in dottrina di incapacità lavorativa generica ovvero di futura incapacità lavorativa specifica, la giurisprudenza suole ricollegare tale danno, con ragionevole certezza, alla riduzione della capacità lavorativa specifica conseguente alla grave menomazione cagionata dalla lesione

²⁷ In dottrina, criticamente, si è sottolineato che " *affermare la legittimità delle pretese successorie dei figli nei confronti dei genitori significa ammettere indirettamente la sussistenza di un obbligo in capo ai genitori di conservare il patrimonio per la futura eredità dei congiunti. In realtà la disciplina delle successioni mira a salvaguardare in primis la libertà del de cuius di disporre dei proprio averi e solo successivamente protegge la categoria dei legittimari da possibili abusi o violazioni conseguenti alla redazione di un testamento. Tale tutela peraltro non contrasta con la possibilità offerta al genitore di consumare pienamente i propri beni e risparmi per esigenze personali, escludendo la configurabilità di un diritto in capo ai figli o qualsivoglia eredi legittimi di conseguire un lascito. Ne consegue pertanto che l'aspettativa dei congiunti della vittima di ereditare non possa essere pacificamente considerata legittima, potendosi altrimenti qualificare come aspettativa di fatto, ex se priva di tutela giuridica, in quanto afferente al mondo dei desideri e delle mere speranze*". V. Giazzi F. su Rivista Danno e Responsabilità 7/06, pp. 754-757.

²⁸ La mancanza di un reddito al momento dell'infortunio può escludere il danno da invalidità temporanea ma non anche il danno futuro collegato all'invalidità permanente che, proiettandosi



patita²⁹: trattasi, dunque, di operare una valutazione prognostica di un danno *certus an incertus quando*, escluso solamente ove si fornisca la prova che il danneggiato non intraprenderà mai un'attività lavorativa. Il danneggiato anche se privo di occupazione ha nel proprio progetto di vita, secondo previsioni di ragionevole attendibilità, il prossimo inserimento nel mondo del lavoro. Da questo punto di vista la mancanza di reddito al momento dell'infortunio non può far escludere il danno futuro collegato all'invalidità permanente, la quale proiettandosi nell'avvenire, inciderà sulla capacità di guadagno della vittima dal momento in cui essa comincerà a svolgere un'attività remunerata.

Ai fini della prova, soccorreranno le presunzioni semplici, tenendo presente il principio che, ai fini di tale prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di esclusiva necessità causale, in quanto basta che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità. Appare evidente, stando al ricorso alle presunzioni semplici, che i danni alla salute di modesta entità (cd. micropermanenti) non hanno generalmente conseguenze pregiudizievoli sull'attività lavorativa futura, fatta salva per il danneggiato la possibilità di dimostrare che, nonostante la modesta portata delle lesioni, queste abbiano inciso sulle possibilità di guadagno futuro. Tale valutazione dovrà essere compiuta non soltanto nel caso in cui il soggetto svolgesse un'attività lavorativa al momento del sinistro, ma anche allorché il danneggiato rientrasse in una delle categorie sopra dette (disoccupato, studente, minore)³⁰. Il danno, infatti, può essere riconosciuto in entrambi i casi laddove sussistano elementi per ritenere

nel futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima al momento in cui questa inizierà un'attività remunerata. Così v. Cass. civ. 16396/2010 nonché conf. Cass. civ. 18945/2003
²⁹ V. Cass. civ. 26081/2005 secondo la quale *"questo danno, infatti, si ricollega, con ragionevole certezza, alla riduzione della capacità lavorativa specifica conseguente alla grave menomazione cagionata dalla lesione patita e va liquidato in aggiunta rispetto a quello del danno biologico riguardante il bene della salute, potendosi procedere alla sua quantificazione anche in via equitativa, tenuto conto dell'età della vittima stessa, del suo ambiente sociale e della sua vita di relazione.*

³⁰ In passato veniva esclusa la possibilità di riconoscere il risarcimento allo studente e al disoccupato: Cass. civ. 13358/1999, Cass. civ. 6420/1998; in dottrina v. F.D. Busnelli, *Nuove frontiere della responsabilità civile* in Jus, 1976, spec. 56 e ss.; A. Nannipieri, in *Il danno da riduzione della capacità produttiva*, in *Danno e Responsabilità*, 1997, 559.



che, a causa dei postumi, il soggetto riceverà minori guadagni dal proprio lavoro attuale o futuro.

In chiave probatoria, soprattutto nel caso di macrolesioni potrà farsi riferimento oltre che alle attitudini specifiche e capacità del danneggiato anche allo stato degli studi intrapresi o da intraprendere, alla situazione del mercato del lavoro, sia in generale sia con riferimento alla specifica presumibile attività da svolgere³¹.

Il principio in questione affermato per la prima volta da Cass. civ. 26081/2005 con riferimento al soggetto disoccupato è senz'altro estendibile anche allo studente ovvero al minore. Essendo la capacità di lavoro collegata nella maggior parte dei casi al raggiungimento della maggiore età ed essendo in tal caso ancora più evidenti le ragioni della diminuita capacità di guadagno futura, sempre se collegata in termini eziologici con l'invalidità accertata, non può negarsi che il minore in condizioni fisiche menomate, allorché entrerà nel mondo del lavoro, avrà grosse difficoltà innanzitutto per reperire un'occupazione qualsiasi, nonché per trovarne una confacente alle sue aspettative o al grado di istruzione rispetto ad un lavoratore che non abbia quella lesione³².

³¹ Si è posto ad esempio il problema del risarcimento del danno patrimoniale futuro alla minore che abbia manifestato particolari inclinazioni e attitudini tali da far presumere quale sarebbe stata l'attività lavorativa laddove non si fosse verificato il fatto illecito che ha provocato la lesione. È il caso di una minore danneggiata da un sinistro, con invalidità permanente accertata del 45%, che aveva fornito prova di frequentare con ottimo profitto una scuola internazionale di danza fin da quando aveva tre anni e che pertanto aveva un'aspettativa di realizzarsi in quel settore; veniva dato rilievo altresì al dato fattuale della bella presenza della attrice. È nell'ordine naturale delle cose, dice la Corte, che un soggetto ancora in età scolastica, quando non abbia particolari deficienze, in futuro produrrà un reddito, salvo che sussistano elementi di convincimento di segno contrario; la liquidazione del danno futuro dovrà avvenire ex art. 1226 c.c. ovvero con il ricorso al criterio del triplo della pensione sociale (vedi Cass. civ. 24331/2008).

³² V. in particolare la recente Cass. civ. 18305/2015 secondo cui *"l'accertamento, in un minore in età infantile, che lo stato di invalidità permanente (nella specie, sordità causata da intempestiva diagnosi di meningite con esiti invalidanti stimati nel 30 per cento) sia rimediabile mediante applicazione di protesi, non è ragione sufficiente ad escludere - integrando una violazione dell'art. 1223 c.c. - il danno futuro da riduzione della capacità lavorativa del minore, attesa l'incidenza negativa sull'esplicazione di qualsiasi attività di lavoro derivante dalla costante percezione e consapevolezza della necessità di sopperire al deficit"*.



Quanto alla liquidazione di un tal tipo di danno, il criterio risarcitorio dovrà tener conto del presumibile lavoro che la vittima avrebbe svolto in base agli studi effettuati, della capacità dimostrata, della situazione del mercato del lavoro, soprattutto ove si tratti di attività manuali o intellettuali individuate e se sia ragionevolmente prevedibile che il soggetto leso avrebbe svolto tali specifiche attività, fatta sempre salva la prova contraria.

Quale base di calcolo potranno utilizzarsi anche le nozioni di comune esperienza, quali lo stipendio o la remunerazione iniziale che il soggetto avrebbe percepito una volta entrato nel mercato del lavoro, procedendo ad una liquidazione equitativa in base alle tabelle usuali di liquidazione del danno da incapacità lavorativa specifica ove, al posto della percentuale di diminuita capacità lavorativa specifica si prenderà come indice di riferimento la percentuale di diminuzione della capacità lavorativa generica. Ove invece non sia possibile determinare in concreto la futura probabile attività lavorativa, potrà farsi riferimento, ai fini della determinazione presuntiva del futuro lavoro, alla posizione economico sociale della famiglia di appartenenza agli studi intrapresi ed alle inclinazioni manifestate, facendo riferimento quale criterio residuale per la determinazione di una base di calcolo del lucro cessante ai criteri di determinazione presuntiva del reddito previsti dall'art. 4 l. 39/77 (cd. triplo della pensione sociale)³³.

³³ La S.C. è tuttavia nel senso dell'applicazione residuale di tale criterio di calcolo: tra le molte v. Cass. civ. 23293/2007. Nella giurisprudenza di merito si vedano Trib. Cosenza 11.7.2005 il quale stabilisce che nell'ipotesi di invalidità permanente riportata da un minore "il danno non può che essere determinato dal giudice per mezzo di presunzioni, in base al tipo di attività che va accertata con criteri di probabilità, tra cui gli studi compiuti o le inclinazioni manifestati, se possibile rilevarle in concreto, ovvero tenendo conto dell'attività lavorativa e della situazione economico sociale della famiglia del minore, ovvero di altri elementi da cui desumere quale attività avrebbe esercitato il minore al fine di determinare il suo possibile reddito futuro". Verificando tuttavia nella fattispecie concreta la mancata allegazione di ulteriori elementi il Tribunale ha applicato le tabelle di cui al R.D. 1402/1922 ricavando il quantum attraverso la nota formula algebrica avente per base la pensione sociale. Diversamente, Trib. Taranto 6.7.2005 accoglie in motivazione il criterio di quantificazione basato sulla pensione sociale, ma al momento della liquidazione utilizza come base di calcolo il reddito medio del genitore imprenditore, riducendolo del 25% in ragione del fatto che occorre considerare il guadagno medio conseguibile mensilmente dall'infortunato nel suo percorso lavorativo inferiore rispetto a quanto percepito mediamente dal genitore.



Altro criterio di valutazione del danno patrimoniale da futura incapacità lavorativa potrebbe essere costituito dalla cd. perdita di chances lavorative che costituiscono concrete ed effettive occasioni di conseguimento di un lavoro in un arco di tempo determinato. Tale criterio, in particolare, appare l'unico possibile nel caso in cui l'entità delle lesioni sia talmente grave da escludere la possibilità per il soggetto di entrare nel mondo del lavoro. Occorrerà in tale ipotesi operare necessariamente una valutazione prognostica delle *chances* perdute di trovare un posto di lavoro. L'onere della prova, anche se in modo presuntivo ed in base ad una valutazione probabilistica, pone a carico del danneggiato la dimostrazione della probabilità che avrebbe avuto di ottenere un determinato lavoro. Si dovrà tener conto della sussistenza o mancanza, a causa della invalidità, dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato nell'arco temporale considerato impedito o reso più difficoltoso dalla invalidità. Occorrerà, dunque, valutare in concreto se l'ottenimento del posto di lavoro e le relative utilità economiche fossero probabili per il soggetto sano e verificare quale incidenza abbia avuto l'invalidità sul conseguimento dell'obiettivo.

Può anche essere richiesto dal danneggiato il risarcimento del danno da cd. dequalificazione professionale consistente nel danno patrimoniale derivante dall'impovertimento della capacità professionale acquisita o dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità o nella privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'attività lavorativa (fattispecie che rientrano più nella perdita di chance).

Con riferimento specifico all'ipotesi del danno da incapacità lavorativa specifica futura dello studente si segnala Cass. civ. 16541/12 secondo cui non vi può essere alcun automatismo tra accertata lesione con esiti invalidanti (anche se di grave entità) e riduzione della capacità lavorativa: *"l'accertata esistenza d'un danno alla salute patito da uno studente, anche se di non lieve entità (nella specie, determinata dal c.t.u. nella misura del 37 per cento della complessiva validità dell'individuo), non è di per sé sufficiente per ritenere necessariamente esistente un conseguente danno da riduzione della capacità di guadagno, a meno che il danneggiato non provi, sulla base di elementi concreti, o che*



a causa della lesione sia stato costretto a ritardare il compimento dei suoi studi e di conseguenza l'ingresso nel mondo del lavoro, ovvero una verosimile riduzione dei suoi redditi futuri".³⁴

Un caso particolare affrontato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla incapacità lavorativa specifica del minore è quello del cd. danno da bocciatura³⁵. In particolare, la fattispecie riguardava una minore che aveva riportato in conseguenza di un sinistro stradale un'invalidità permanente del 20%, lamentando, tra le altre, la perdita dell'anno scolastico causa di un ritardo nel conseguimento del corrispondente titolo di studio e del conseguenziale allungamento dei tempi necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa produttiva di reddito. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda sulla base della considerazione che non sussistessero elementi per calcolare una diminuzione reale della specifica capacità di guadagno che, all'epoca del sinistro, l'infortunata, in quanto minore, non possedeva. La S.C. ribalta la decisione della Corte di Appello evidenziando che la valutazione del lucro cessante, nell'ambito della sua componente prevalentemente equitativa, può essere operata anche tenendo conto di circostanze pregiudizievoli che, di per sé, non configurano un mancato guadagno, ma siano comunque passibili di determinare un allungamento dei tempi di inserimento nel mondo del lavoro producendo un effetto diretto sulla capacità lavorativa specifica della vittima. Nella fattispecie, il sinistro viene considerato quale causa del mancato compimento del risultato scolastico della minore per l'anno di verifica dello stesso, avendo provocato un ritardo nel conseguimento del titolo di studio che sarà, con ragionevole probabilità, utilizzato dalla giovane per inserirsi nel mondo del lavoro. La "bocciatura", unica conseguenza causalmente immediata della lesione alla salute,

³⁴ Di recente v. anche Cass. civ. 14517/15 secondo la quale *"il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente - supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata"*.

³⁵ V. Cass. civ. 3949/2007



pur non essendo di per sé produttiva di lucro cessante, contribuisce però in modo diretto e consequenziale all'allungamento dei tempi con cui la vittima inizierà a lavorare, determinando il verificarsi di una *deminutio* del reddito altrimenti percepito dalla suddetta. In questi termini, la S.C. include tra i criteri di liquidazione del lucro cessante da lesione della salute anche il danno da "ritardo" nel conseguimento dei redditi da lavoro del danneggiato: al giudice di merito competerà di valutare con attenzione l'effettiva e ragionevole probabilità che la futura attività lavorativa della vittima sia strettamente dipendente dal conseguimento del titolo di studio tardivamente acquisito mediante un'indagine volta a scandagliare gli aspetti tipici caratterizzanti le peculiarità, le attitudini e le inclinazioni manifestate dal minore.

Sull'utilizzabilità del criterio del triplo della pensione sociale laddove non sia possibile operare prognosi circa le inclinazioni del soggetto, v. Trib. Treviso 22.6.2016, ove viene riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita della c.i.s. (quale conseguenza presuntiva della lesione gravissima subita, invalidità del 100%) e la relativa quantificazione viene operata con riguardo al criterio del triplo della pensione sociale³⁶.

Va poi analizzata la diversa ipotesi del danno subito dai congiunti del soggetto deceduto che all'epoca del sinistro non svolgesse ancora attività lavorativa nonché del danno riconoscibile in favore del minore per il mancato apporto economico del genitore deceduto.

Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita degli emolumenti che il figlio avrebbe potuto erogare in favore dei

³⁶ *“Poiché la giovane età del danneggiato non consente di svolgere alcuna prognosi obiettiva sulle inclinazioni del soggetto o sul suo eventuale futuro percorso lavorativo, vi è necessità di fare ricorso al criterio equitativo sussidiario che assume come base di calcolo, in difetto di diversi elementi, il triplo della pensione sociale, pari ad € 17.266,08. Al fine di determinare il danno da mancato guadagno, si ritiene di applicare le tabelle di capitalizzazione anticipata della rendita di cui al R.D. 9.10.1922 n. 1403, moltiplicando il reddito annuo (nel caso di specie, il dato equitativo del triplo della pensione sociale) per il coefficiente tabellare di capitalizzazione relativo ad un soggetto di anni diciotto e poi per la percentuale d'incidenza della menomazione, con la precisazione che, al fine di tener conto dell'incremento della vita media e della riduzione del tasso d'interesse, non si tiene conto dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa (cfr. Cass. Civ. 2.7.2010, n. 15738). Conseguentemente, tenuto conto dell'età del danneggiato, della sua aspettativa di vita ante sinistro e dell'assoluta compromissione della capacità lavorativa, è possibile riconoscere a tale titolo un ulteriore importo pari ad € 334.668,43 (=17.266,08 * 100% *19.383)”*.



genitori o del genitore superstite, questi devono provare che, sulla base delle circostanze attuali, secondo criteri non ipotetici, ma ragionevolmente probabilistici, essi avrebbero avuto bisogno di tale prestazione alimentare; allo stesso modo, va provato il verosimile contributo del figlio ai bisogni della famiglia, ove dedotto per il futuro³⁷. Ove, poi, la perdita di tale contributo sia dedotta sul presupposto che questo fosse già in essere al momento del decesso del congiunto convivente, non è sufficiente la prova della convivenza né la prova della percezione di redditi da parte della vittima, dovendo appunto essere provato che questa destinasse parte dei propri redditi ai bisogni familiari³⁸.

Quanto al danno patrimoniale richiesto dal figlio di soggetto deceduto in conseguenza dell'illecito altrui e consistente nella perdita dell'apporto economico consistente nel reddito del genitore defunto, si osserva quanto segue.

L'aspettativa dei figli ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso in tanto integra un danno futuro risarcibile in quanto sia possibile presumere, in base ad un criterio di normalità, fondato su tutte le circostanze del caso concreto, che tale contributo economico la persona defunta avrebbe effettivamente apportato³⁹.

Peraltro, il raggiungimento da parte dei figli della maggiore età e dell'idoneità al lavoro produttivo non segna un limite invalicabile alla risarcibilità del danno derivato dalla morte del genitore, stante l'aspettativa dei superstiti di poter beneficiare degli eventuali risparmi che il defunto avrebbe costituito con la parte di reddito non destinata a proprie spese o alla famiglia.

³⁷ Cfr. Cass. 8546/08 nonché Cass. civ. 4791/07.

³⁸ Da ultimo così v. Cass. civ. 7272/2012.

³⁹ Cass. civ., 26 maggio 2005, n. 11189, nella specie la S. C. ha ritenuto insufficiente l'affermazione del giudice di merito secondo cui il soggetto prematuramente scomparso, se non fosse intervenuta la morte, avrebbe continuato ad aiutare gli stretti congiunti con lo stesso conviventi, senza accertare, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto ed in particolare dell'età, del grado d'istruzione, delle capacità di lavoro e delle possibilità effettivamente offerte dal mercato del lavoro nel territorio, per quanto tempo ancora, se non fosse sopravvenuta la morte, si sarebbero protratti ospitalità ed aiuto economico; cfr. anche Cass. civ., 14 febbraio 2000, n. 1637, in questa Rivista, 2000, 609, con nota di Ziviz, Valutazione del danno morale e realtà socio-economica: un connubio inedito.



Non sussiste alcuna pregiudizialità tra mancanza di reddito in capo all'erede e diritto al risarcimento del danno patrimoniale che va riconosciuto, ove si provi che la morte del proprio caro abbia, comunque, determinato un decremento reddituale negli eredi indipendentemente dalle loro condizioni economiche. Il fatto che i figli della vittima fossero maggiorenni ed economicamente indipendenti è un fatto che, di per sé, non è in contrasto con la possibilità che essi ricevevano provvidenze aggiuntive ai loro redditi⁴⁰.

Il principio a cui fare riferimento è che, in caso di morte di un congiunto, gli aventi diritto possono reclamare, nei limiti della vita probabile della vittima, il risarcimento del danno patrimoniale per la durata della loro vita presumibile.

La sufficienza dei redditi del figlio può escludere l'obbligo giuridico di incrementarlo da parte dei genitori, ma non esclude il beneficio, quando essi vi provvedano durevolmente, prolungatamente e spontaneamente.

La perdita conseguente si risolve nel danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia beneficiato.

Non può ritenersi, né in base a presunzione, né in base a fatto notorio che sia normale costume delle famiglie che i genitori mantengano, vita natural durante, i figli, in quanto è nozione di comune esperienza che, allorché i figli raggiungono la indipendenza economica, cessa il loro "mantenimento", pur potendosi prostrarre altre utilità di natura economica, che possono venir meno a seguito della morte del genitore.

Deve, d'altro canto, presumersi che i figli che abbiano lasciato la casa di origine per matrimonio e che dispongano di risorse economiche, non continuino ad essere mantenuti dai genitori se non per eventi eccezionali e transitori. È altresì irrilevante il reddito, anche cospicuo, del figlio se vi è la prova che il genitore, ove fosse rimasto in vita, avrebbe, comunque, incrementato tale reddito. La prova, in tale evenienza, deve, tuttavia, essere rigorosa e non presuntiva e deve far riferimento, principalmente, al comportamento del genitore

⁴⁰ V. Cass. civ., 11003/03, in Dir. giust., 2003, 48, con nota di Riccobene, Morte del padre e configurabilità del danno "meramente patrimoniale".



precedente il sinistro, dimostrando che, antecedentemente all'evento lesivo, aveva incrementato, con cadenza periodica il reddito del figlio. In tal caso potrà presumersi che anche per il futuro la vittima si sarebbe comportata allo stesso modo, quantomeno per un arco temporale che ben può essere determinato equitativamente dal giudice di merito, tenendo conto dell'età del figlio e della sua condizione economica. Nessuna presunzione di aiuto economico da parte del genitore potrà, tuttavia, operare in favore del figlio, coniugato ed allontanatosi dal nucleo familiare di origine, soprattutto se sia economicamente indipendente, dovendo fornirsi allegazioni puntuali che facciano ritenere, con valutazione prognostica, tale incremento patrimoniale da parte del genitore.

Se il figlio ha un proprio reddito, di lavoro o di capitale, al fine di escludere il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita del genitore, è necessario che tale reddito sia sufficiente a soddisfare interamente le esigenze presenti e future del percettore in relazione al tenore di vita, all'educazione, all'istruzione, alla posizione sociale ed all'età, a meno che non si dia l'ulteriore prova che il genitore avrebbe, comunque, incrementato il reddito, anche se cospicuo, del figlio⁴¹.

Più problematica è la situazione del figlio, convivente o meno col genitore deceduto, non indipendente economicamente al momento della morte del genitore, ma che trovi lavoro dopo tale evento.

Occorre valutare, in tale caso, se trattasi di lavoro confacente al percorso di studi dell'interessato o se sia stato costretto dalle contingenze economiche, durante gli studi universitari, ad accettare un lavoro che, nel caso in cui fosse stato in vita il genitore, non avrebbe accettato o cercato.

Va, quindi, accertato, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto ed in particolare dell'età, del grado di istruzione, della capacità di lavoro del figlio e delle possibilità effettivamente offerte dal mercato del lavoro nel territorio per

⁴¹ Vedi Cass. civ., 25 marzo 2002, n. 4205, nella fattispecie il giudice di merito, con motivazione valutata idonea in sede di legittimità a giustificare il rigetto della domanda di risarcimento, aveva ritenuto carente la prova che il coniuge avesse subito un danno patrimoniale, in quanto già in precedenza godeva di reddito proprio quale dipendente statale.



quanto tempo ancora, se non fosse sopravvenuta la morte del genitore, si sarebbero protratti ospitalità ed aiuto economico: giudizio prognostico a cui il giudice deve dare una motivata risposta in base agli elementi di prova forniti dall'interessato.

Trattasi di lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra il genitore e i figli e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata ai figli; la prova del danno potrà ritenersi raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del figlio o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno.

In ordine alla liquidazione di tali ipotesi di pregiudizio, i danni patrimoniali futuri risarcibili a favore dei figli di soggetto deceduto a seguito di fatto illecito, vanno ravvisati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, presumibilmente e secondo un criterio di normalità, il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni ed ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (composizione del nucleo familiare, condizioni economico-sociali, attività esercitata dai genitori e dagli altri congiunti).

Viene anche affermato che il criterio normale di liquidazione di tale voce di danno non può essere che quello equitativo, stante la pratica impossibilità di procedere alla relativa determinazione con assoluta precisione.

Su tale attività, il giudice del merito ha un ampio potere di apprezzamento e di valutazione, e la pronuncia al riguardo emessa non è



suscettibile di censura in sede di legittimità, qualora essa sia sorretta da motivazione congrua ed esente da vizi logici e di diritto.

Occorre anche determinare se il reddito disponibile, quello cioè di cui, se il decesso non fosse avvenuto, i familiari avrebbero potuto godere, è il reddito al netto o al lordo delle imposte, in quanto, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i proventi conseguiti a titolo di danno per la perdita di un reddito sono assoggettati ad imposizione fiscale e, quindi, devono essere liquidati al lordo delle tasse, altrimenti l'infortunato verrebbe a subire una doppia imposizione: la prima da parte del responsabile dell'infortunio (che diventerebbe una sorta di sostituto d'imposta, senza dover versare a chicchessia quanto trattenuto) e la seconda da parte del fisco⁴².

Nell'ambito della liquidazione equitativa deve ritenersi corretto il metodo di calcolo che detragga dal reddito lordo della vittima la cifra corrispondente al carico fiscale, detratta, quindi, dalla quota che avrebbe speso, in quanto se la vittima fosse rimasta in vita, non avrebbe comunque goduto delle imposte versate e appaie, quindi, corretto non calcolare la quota che il defunto avrebbe speso per sé, detraendola dal reddito.

Se trattasi della morte di un professionista può anche farsi ricorso, da parte del giudice di merito, al criterio "per competenza", anziché a quello "di cassa", nella determinazione del reddito goduto dal defunto, giustificato con l'esigenza di accertare l'effettiva capacità di guadagno del medesimo con il rilievo che la natura non straordinaria degli incarichi professionali presi in considerazione assicura il riferimento ad un reddito ordinario medio⁴³.

⁴² Vedi Cass. civ., 21 novembre 1995, n. 12020.

⁴³ Non sono soggette a ritenute le somme versate dall'azienda per risarcire il lavoratore che ha subito danni all'immagine e alla professionalità a seguito di un demansionamento. Cass. civ., Sez. trib., 9 dicembre 2008, n. 28887.



10. Implicazioni in punto di danno differenziale

In ipotesi di infortunio sul lavoro ovvero di infortunio *in itinere*, la tematica in esame si intreccia con quella del risarcimento del cd. danno differenziale.

L'art. 13 del D.L.gs. 23 febbraio 2000, n.38 stabilisce un indennizzo del danno biologico conseguente ad infortunio o malattia professionale, purché la menomazione sia di grado pari o superiore al 6%, prevedendo una corresponsione di denaro in capitale per le menomazioni ricomprese tra un 6% ed un 16%, e l'erogazione di una rendita per le menomazioni superiori al 16%; stabilisce, altresì, una rendita per indennizzare le conseguenze patrimoniali derivanti da menomazioni di grado pari o superiori al 16%.

In sintesi, l'art. 13 abolisce la rendita per inabilità permanente e al suo posto prevede:

- nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6% (franchigia);
- indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%;
- indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al 16%, di cui una quota per danno biologico ed una ulteriore quota aggiuntiva per conseguenze patrimoniali delle menomazioni.

Il danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa specifica non sembra essere proprio contemplato nell'indennizzo Inail nell'ipotesi di postumi inferiori al 16%, atteso che l'Ente ristora soltanto la riduzione della capacità lavorativa generica ed il danno biologico (ovviamente nell'accezione Inail)⁴⁴. Dunque, con riguardo a tale voce di danno non si avrebbero implicazioni in

⁴⁴ Il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 ha previsto - per eventi verificatisi o denunciati dopo il 9 agosto 2000, data dell'entrata in vigore del D.M. approvativo delle tabelle, ai sensi del cit. D.Lgs. n. 38, art. 13, comma 2 - l'estensione della copertura assicurativa obbligatoria dell'INAIL anche al danno biologico. L'INAIL, invero, accerta e liquida sia il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica sia il danno biologico patito dal lavoratore alla propria integrità psico-fisica, applicando tabelle medico-legali diverse da quelle usate in ambito di responsabilità civile ed è, pertanto, fisiologico che menomazioni identiche comportino l'attribuzione di percentuali di invalidità permanente diverse, a seconda che siano valutate con le tabelle INAIL, piuttosto che con i criteri della responsabilità civile.



punto di risarcimento del danno differenziale ricorrendo piuttosto una fattispecie di danno complementare (tale definizione, coniata dalla dottrina riguarda le voci di danno non coperte dall'assicurazione obbligatoria)⁴⁵.

Gli infortunati con postumi di grado pari o superiore al 16% hanno diritto primariamente all'indennizzo del danno biologico e, in aggiunta, ad un ulteriore indennizzo per le conseguenze patrimoniali della menomazione. Entrambi gli indennizzi sono corrisposti in forma di rendita vitalizia che, pur essendo unitaria, è composta di due quote in relazione alla diversa natura e alle conseguenti differenze delle modalità di calcolo.

La quota di rendita per l'indennizzo del danno biologico è quella indicata nella parte della "Tabella indennizzo danno biologico" riferita a gradi di menomazioni pari o superiori al 16%.

Una volta determinata la quota di rendita annuale per danno biologico, ad essa va aggiunta una seconda quota per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, che viene calcolata moltiplicando la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri del Testo Unico, per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione.

In un sistema indennitario di tutela sociale la determinazione e la quantificazione delle conseguenze patrimoniali della menomazione avviene attraverso parametri fissati per legge, non essendo possibile la prova caso per caso, né essendo il sistema finalizzato a risarcire il danno nell'esatta misura in cui si è verificato. Pertanto la "Tabella coefficienti" è stata costruita dal legislatore con criteri che prescindono dalle specifiche e contingenti peculiarità delle

⁴⁵ Cfr. MARANDO in Responsabilità, danno e rivalsa per gli infortuni sul lavoro, Milano, 2003, pag. 47-48) il quale distingue tra danno complementare e danno differenziale; differenza che è già in nuce nella giurisprudenza di merito (ad es. Tribunale Pinerolo 27 aprile 2004 Pidulo/RAS, quando distingue tra danno differenziale qualitativo - quello che il Marando definisce complementare- e quantitativo -il differenziale in senso proprio-). Danno complementare è quello non coperto dall' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in particolare il danno patrimoniale per le inabilità inferiori al 16%;



effettive modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, nonché delle concrete condizioni socio-economiche del mercato del lavoro.

La Tabella contiene una predeterminazione dei coefficienti in relazione a fasce di gradi di menomazione : Fascia A, << la menomazione non pregiudica gravemente nè l'attività svolta nè quelle della categoria di appartenenza>>, (menomazione dal 16% al 25%); Fascia B, << la menomazione pregiudica gravemente o impedisce l'attività svolta, ma consente comunque altre attività della categoria di appartenenza anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno>>, (menomazione da 26% a 50%); Fascia C, << la menomazione consente soltanto lo svolgimento di attività lavorative diverse da quella svolta e da quelle della categoria di appartenenza, compatibili con le residue capacità psicofisiche anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno>>, (menomazione da 51% ad 85%); Fascia D, << la menomazione impedisce qualunque attività lavorativa, o consente il reimpiego solo in attività che necessitano di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale>>, (menomazione da 86% a 100%). Questa suddivisione in fasce sottende la presunzione che, con il crescere della menomazione, aumenti l'incidenza della menomazione stessa sulla capacità dell'infortunato di produrre reddito.

Nel determinare l'entità del danno differenziale, per sottrazione dall'ammontare del danno risarcibile dell'importo delle indennità erogate dall'INAIL, bisognerà dunque tenere conto della circostanza che l'articolo 13 del D.Lgs n. 38/2000 riconosce al lavoratore infortunato, che riporti, in conseguenza dell'evento lesivo, una menomazione pari o superiore al 16%, l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione stessa.

Ci si chiede a questo punto se il calcolo del danno differenziale debba avvenire per differenza tra l'ammontare complessivo del risarcimento dovuto e l'importo complessivo dell'indennizzo sociale erogato ovvero se debba essere calcolato separatamente per ciascuno dei titoli di danno oggetto della tutela



sociale, sistema quest'ultimo secondo taluno finirebbe per produrre una sostanziale obliterazione del principio "indennitario" o di non locupletazione.

Le differenti regole ed i diversi criteri che presiedono al riconoscimento ed alla quantificazione dell'indennizzo sociale e del risarcimento del danno ben potrebbero determinare, infatti, che per un titolo di danno l'indennizzo sia inferiore al risarcimento e per l'altro sia superiore.

Risulta evidente che in tali fattispecie, tutt'altro che rare, il calcolo del danno differenziale effettuato separatamente per ciascun titolo si tradurrebbe nel riconoscimento, in favore del danneggiato, di un ristoro superiore all'ammontare del danno effettivamente patito.

Ed appunto con la precipua finalità di evitare una ingiustificata locupletazione da parte del lavoratore infortunato ed un corrispondente ingiustificato aggravio degli obbligati, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il danno "differenziale" deve essere determinato *"sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli art. 1223 ss., 2056 ss., c.c.) quello delle prestazioni liquidate dall'INAIL"*⁴⁶.

Il meccanismo di calcolo per poste complessive è l'unico a poggiare su basi normative di rango costituzionale⁴⁷ ma non mancano nella giurisprudenza di merito voci di segno contrario (che seguono il criterio dello scomputo per poste rilevante specie ai fini della risarcibilità del danno morale⁴⁸).

⁴⁶ Così cfr. Cass. Civ. Sez. 10035/2004, n. 10035; Cass. civ. 604/2003.

⁴⁷ Nella giurisprudenza di merito vedasi Tribunale di Vicenza, II sez. civile, sentenza 29.4.2014 n. 1231, ove si legge in particolare *"quanto al metodo di liquidazione del danno cd. differenziale, questo giudice ritiene preferibile il sistema indicato dall'attore INAIL, in quanto l'unico idoneo ad assicurare che al lavoratore spetti l'integrale risarcimento senza però dare luogo a indebite locupletazioni, come avverrebbe proprio nel presente caso ove si prescegliesse invece il metodo suggerito dall'interveniente, "posta per posta", atteso che l'INAIL ha liquidato allo Z. A. a titoli di danno patrimoniale da invalidità lavorativa specifica di più della somma risultante invece dal calcolo civilistico (cfr. pag.15 e pag. 16 della comparsa conclusionale depositata il 21.1.2014 dal legale di Z. A.). Il metodo di liquidazione globale, per poste complessive, invece, assicura un risultato di giustizia per tutte le parti in causa e, come bene argomentato dal procuratore dell'INAIL nella sua comparsa conclusionale, è l'unico a poggiare su basi normative di rango costituzionale, ossia sul concetto di "mezzi adeguati alle esigenze di vita" di cui all'art.38 Costituzione"*.

⁴⁸ Vedi Trib. Treviso, Sez. I, 20 gennaio 2009, in Banca dati Utet, 2009, che espressamente si è posto in *"diffornità rispetto a quanto ritenuto da Sez. Un. n.26972/2008"*, e continua a distinguere nettamente, secondo il *"criterio dello scomputo per poste"*, fra danno biologico e danno morale



Ai fini che ci occupano, nel regime anteriore al 2000 l'indennizzo Inail copriva soltanto la perdita della capacità lavorativa generica (quindi, una voce che oggi va inquadrata nell'ambito del danno biologico), conseguendone che in sede civilistica per le fattispecie cui si applicano quelle norme *ratione temporis* dovrà essere risarcito il danno biologico come anche il danno patrimoniale se provato; nel regime successivo al 2000, con riguardo alle invalidità tra il 6% ed il 16% ad avviso di chi scrive il danno patrimoniale deve essere risarcito in sede civile se provato ed all'importo riconosciuto non deve detrarsi l'indennizzo Inail in quanto non afferente tale voce di danno (si condivide al riguardo la definizione di "danno complementare"); con riferimento invece alle invalidità superiori al 16%, occorrerà distinguere nella rendita liquidata dall'Inail le due poste risarcitorie, quella relativa al danno biologico e quella relativa al danno patrimoniale (rispetto al quale potrà operare la surroga dell'Inail nei confronti del responsabile) al fine di operare il calcolo del danno differenziale che, pertanto, dovrà necessariamente avvenire o posta per posta (calcolato il danno patrimoniale per perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica andrà detratto l'importo capitalizzato della rendita ed i ratei già versati; calcolato il danno biologico andrà detratto l'importo capitalizzato della rendita relativo ed i ratei già versati) o complessivamente.

Prevale nella giurisprudenza di merito il metodo di calcolo per poste complessive: all'ammontare monetario complessivo del danno biologico (calcolato secondo le tabelle in uso del Tribunale) e del danno patrimoniale per la riduzione della capacità lavorativa, viene sottratto – ai fini del calcolo del "danno differenziale" spettante al lavoratore - la somma del valor capitale complessivo della rendita riconosciuta dall'INAIL e dei ratei di rendita erogati fino al calcolo del valor capitale. Il detto orientamento si fonda innanzitutto sul dato formale dell'art. 10, comma 7, del T.U. 1124/65 il quale dispone che *"quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma*

(quantificato secondo i consueti criteri), dunque senza coinvolgere quest'ultima posta risarcitoria nel computo del « danno differenziale » (« è pacifico che l'INAIL non risarcisce il danno morale »).



dell'art. 66 e ss." e persegue l'obiettivo di evitare una eventuale locupletazione dell'infortunato oltre al danno effettivamente patito. Si evidenzia in particolare che a seguito della riforma del 2000 nella copertura indennitaria a carico dell'Ente previdenziale è entrato il danno biologico unitamente al danno patrimoniale (del precedente regime indennitario) conseguendone che non è propriamente corretto parlare di "danno biologico differenziale" e di "danno patrimoniale differenziale" nei casi di infortunio su lavoro, bensì di "danno differenziale complessivo (biologico e patrimoniale). Tale danno è dato dalla differenza fra la somma delle voci di danno civilistiche riconoscibili in concreto all'infortunato e la somma delle corrispondenti indennità conseguenti a voci di danno indennizzate dall'Inail. Ovviamente rimangono fuori dal calcolo del danno differenziale quelle voci di danno (biologico al di sotto dell'intervento previdenziale, biologico c.d. "temporaneo", danno morale, altre voci di danno) che non rientrano nella copertura degli indennizzi dell'Inail⁴⁹. L'effetto che scaturisce dall'adesione al detto orientamento è sicuramente una maggior semplificazione nel calcolo delle singole voci da risarcire e nelle voci da riconoscere all'Ente previdenziale.

Nella giurisprudenza di legittimità si segnala Cass. civ. 10035/2004 secondo cui *"la norma di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, commi sesto e settimo, prevede che il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall'I.N.A.I.L. in dipendenza*

⁴⁹ In detti termini si esprime il Tribunale di Bassano del Grappa, sezione Lavoro (est. Attanasio), con la sentenza n. 59 del 24.1.2006; ma v. anche Trib. Rovereto, Lav., sent. n. 18 del 10.5.2005; Trib. Milano, II Civ., sent. n. 5298 del 10.5.2005). In dottrina cfr. A. De Matteis, *"L'evoluzione del sistema previdenziale in materia di danno alla persona. La regola dell'esonero e le eccezioni. Il danno complementare e differenziale"* e L. La Peccerella, *"I rapporti tra indennizzo e risarcimento del danno da menomazione dell'integrità psico – fisica"* – Atti del Convegno su "Il danno biologico, "differenziale", morale ed esistenziale dopo il D.Lgs. n. 38/2000" in *Rassegna Giurisprudenza Lavoro del Veneto*, anno 10, n.1).



dell'infortunio, al fine di evitare una ingiustificata locupletazione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità. Tale danno "differenziale" deve essere, quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 e segg., 2056 e segg., cod. civ.) quello delle prestazioni liquidate dall'I.N.A.I.L., riconducendolo allo stesso momento cui si riconduce il primo, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione. Peraltro, con riguardo al valore capitale delle rendite a carico dell'Istituto, deve tenersi conto, anziché del meccanismo generale di adeguamento degli importi dovuti a titolo di danno al potere di acquisto della moneta, del meccanismo legale di rivalutazione triennale delle rendite previsto dall'art. 116, settimo comma, del citato d.P.R., salva, per la parte non coperta, la rivalutazione secondo gli indici ISTAT".